



COMUNE DI BISTAGNO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Sommario

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI	7
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1	7
Natura e ambito di applicazione	7
Art. 2	7
Principi generali	7
Art. 3	8
Determinazione delle aliquote dei canoni e delle tariffe	8
Art. 4	8
Agevolazioni tributarie	8
Art. 5	8
Assistenza al cittadino	8
Art. 6	8
Dichiarazioni e comunicazioni	8
Art. 7	9
Norma di rinvio	9
TITOLO II CONTROLLI	10
Art. 8	10
Disciplina dei controlli	10
Art. 9	11
Poteri istruttori dell'ente e accertamento in base a presunzioni semplici	11
Art. 10	11
Notificazione	11
Art. 11	12
Sanzioni amministrative	12
Art. 12	12
Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione	12
Art. 13	13
Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo	13
Art. 14	13
Decadenza e prescrizione	13
Art. 15	13
Riscossione della sanzione	13
Art. 16	13
Violazioni sanzionabili	13
Art. 17	14
Interessi	14
TITOLO III	14
RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	14
Art. 18	14
Oggetto	14
Art. 19	15
Limiti di esenzione	15
Art. 20	15
Gestione della riscossione – Modalità e termini di versamento	15
Art. 21	16
Rimborso	16
Art. 22	17
Il funzionario responsabile	17
Art. 23	17
Ingiunzione fiscale: efficacia e termini	17
Art. 24	18

La notifica.....	18
Art. 25.....	18
Sospensione e dilazione dei termini - Interessi.....	18
Art. 26.....	19
Imputazione dei pagamenti.....	19
Art. 27.....	19
Espropriazione forzata.....	19
Art. 28.....	19
Difesa e rappresentanza.....	19
Art. 29.....	20
Oggetto.....	20
Art. 30.....	20
Compensazione verticale.....	20
Art. 31.....	20
Competenza sulla dichiarazione di compensazione.....	20
TITOLO IV.....	22
DISCIPLINA NORMATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI	
RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI.....	22
Art. 32.....	22
Oggetto del Regolamento.....	22
Art. 33.....	22
Definizioni.....	22
Art. 34.....	22
Classificazione dei rifiuti.....	22
Art. 35.....	23
Rifiuti assimilati avviati al recupero.....	23
Art. 36.....	23
Sottoprodotti e residui non rifiuto.....	23
Art. 37.....	24
Presupposto oggettivo.....	24
Art. 38.....	25
Presupposto soggettivo.....	25
Art. 39.....	25
Locali tassabili.....	25
Art. 40.....	26
Aree scoperte tassabili.....	26
Art. 41.....	27
Locali ed aree non utilizzate e inidoneità alla produzione di rifiuti.....	27
Art. 42.....	28
Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	28
Art. 43.....	28
Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale.....	28
Art. 44.....	28
Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti.....	28
Art. 45.....	28
Utenze.....	28
Art. 46.....	28
Superfici.....	28
CAPO III.....	29
TARIFFE.....	29
Art. 47.....	29
Costo di gestione.....	29

Art. 48.....	30
Determinazione della tariffa	30
Art. 49.....	30
Articolazione della tariffa	30
Art. 50	31
Periodo di applicazione del tributo	31
Art. 51.....	31
Tariffa per le utenze domestiche	31
Art. 52.....	31
Occupanti le utenze domestiche	31
Art. 53.....	32
Tariffa per le utenze non domestiche	32
Art. 54.....	32
Classificazione delle utenze non domestiche	32
Art. 55.....	33
Tributo provinciale	33
Art. 56.....	33
Esenzioni e riduzioni	33
Art. 57.....	36
Cumulo di riduzioni e agevolazioni	36
Art. 58.....	36
Avviso di pagamento – Versamento	36
Art. 59.....	36
Importi minimi	36
Art. 60.....	37
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Scuole	37
Art. 61.....	37
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà e centri commerciali integrati – parti comuni	37
Art. 62.....	37
Pluralità di attività	37
Art. 63.....	37
Obblighi di dichiarazione	37
Art. 64.....	38
Contenuto e presentazione della dichiarazione	38
Art. 65.....	39
Entrata in vigore ed abrogazioni	39
Art. 66.....	39
Clausola di adeguamento.....	39
Art. 67.....	40
Disposizioni transitorie.....	40
TITOLO V.....	41
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....	41
Art. 68.....	41
Oggetto	41
Art. 69.....	41
Dichiarazioni.....	41
Art. 70.....	41
Fabbricato parzialmente costruito	41
Art. 71.....	41
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.....	41
Art. 72.....	42
Immobili utilizzati da Enti non commerciali	42

Art. 73.....	42
Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	42
Art. 74.....	42
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.....	42
Art. 75.....	42
Gestione dell'imposta.....	42
Art. 76.....	42
Versamenti.....	42
Art. 77.....	43
Interessi per la riscossione e per i rimborsi	43
Art. 78.....	43
Importi minimi	43
Art. 79.....	43
Rimborsi e compensazioni.....	43
Art. 80.....	44
Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	44
Art. 81.....	44
Riscossione coattiva	44
Art. 82.....	44
Potenziamento degli uffici	44
TITOLO VI.....	45
TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).....	45
CAPO I.....	45
DISPOSIZIONI GENERALI.....	45
Art. 83.....	45
Ambito di applicazione.....	45
Art. 84.....	45
Presupposto oggettivo	45
Art. 85.....	45
Presupposto soggettivo – ipotesi di omesso versamento.....	45
Art. 86.....	46
Soggetto attivo	46
Art. 87.....	46
Base imponibile.....	46
Art. 88.....	46
Determinazione delle aliquote	46
Art. 89.....	46
Indicazione analitica dei servizi indivisibili	46
CAPO II.....	47
RIDUZIONI – ESENZIONI.....	47
Art. 90.....	47
Esenzioni.....	47
CAPO III.....	48
VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	48
Art. 91.....	48
Modalità e termini di versamento	48
Art. 92.....	48
Somme di modesto ammontare.....	48
TITOLO VII.....	49
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	49
Art. 93.....	49
Norma antielusiva	49

Art. 94.....	49
Convenzioni.....	49
Art. 95.....	49
Adeguamenti formali interni.....	49
Art. 96.....	49
Entrata in vigore.....	49

IUC

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è fonte di autonomia costituzionale nel quadro degli [artt. 3, 23, 53, 97, 114, 117](#) comma 6, [118, 119](#) della Costituzione. Esso disciplina la gestione dell'Imposta Unica Comunale del Comune di Bistagno, ivi comprese le attività di accertamento, rimborso, riscossione, elaborato in funzione del diritto all'informazione e alla buona fede del Contribuente, e nel perseguimento dell'adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà dei processi amministrativi della fiscalità locale.
2. L'Imposta Unica Comunale, così come istituita e disciplinata [dall'art. 1, commi da 639 e ss. della Legge nr 147 del 23 settembre 2013](#) (Legge di Stabilità 2014), è composta dall'Imposta Municipale Propria ([IMU](#)), dalla Tassa sui Rifiuti ([TARI](#)) e dal Tributo sui Servizi Indivisibili ([TASI](#)).
3. La struttura del presente Regolamento in un Testo Unificato è legittimata dall'[art. 5 comma 1 della L. 212/2000](#), in attuazione degli [artt. 114 e 119](#) della Costituzione, e del D.lgs 446/1997.
4. Per quanto non esplicitamente disciplinato, trova applicazione ogni altra disposizione costituzionalmente compatibile con i principi di autonomia del Titolo V della Costituzione, indipendentemente se derivante da legge statale o regionale, da atti normativi non abrogati per effetto della delegificazione prevista dall'[art. 149 del D.Lgs. 267/2000](#), da norme regolamentari comunali sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sui servizi e sulla contabilità, da note, risoluzioni o atti ministeriali o di Agenzie o di Autorità amministrative indipendenti, purché recepiti dal comune, nelle forme e nei modi che si ritengono opportuni.
5. Ogni altro regolamento di gestione delle entrate disciplinate dal presente atto normativo si intende sostituito a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Art. 2

Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il Contribuente/cittadino, improntato alla tutela della sua buona fede, delle sue legittime aspettative e dei suoi diritti in condizioni di parità e di ragionevolezza con l'amministrazione finanziaria.
2. Salvo l'adozione di norme di esplicita interpretazione autentica, nei soli casi mirati ad evitare irragionevoli ed irrazionali disparità di trattamento fra situazioni e posizioni contributive uguali nel tempo e nello spazio, le norme del presente Regolamento non hanno effetto retroattivo. Si applica, comunque, in merito agli effetti dell'entrata in vigore, quanto previsto dall'[art. 27 comma 8 della L. 448 del 28 dicembre 2001](#).

Art. 3

Determinazione delle aliquote dei canoni e delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe riferite alle entrate di cui la IUC si compone, compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge e dall'ordinamento locale che disciplina appositamente la singola entrata, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio.
2. La deliberazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile per ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento. In caso non venga adottata alcuna determinazione trovano applicazione le misure già in vigore nell'esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Le determinazioni di natura tributaria non hanno effetto retroattivo.

Art. 4

Agevolazioni tributarie

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni, esenzioni.
2. Nel caso in cui leggi successive all'approvazione delle agevolazioni ne prevedano di ulteriori ovvero dispongano interventi di favore verso il contribuente le stesse sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla stessa disposizione di legge.
3. Qualora per la concessione dell'agevolazione fosse richiesta l'esibizione di atti o documenti ovvero diverse certificazioni, in luogo delle stesse sono ammesse dichiarazioni sostitutive rese nelle forme di legge. Tuttavia la documentazione deve essere esibita nelle forme, nei modi e nei tempi stabiliti dall'ufficio di riferimento pena l'esclusione dall'agevolazione ovvero la mancata concessione della stessa.

Art. 5

Assistenza al cittadino

1. Il Comune, al fine di agevolare il cittadino nella gestione del proprio dovuto, presta regolare servizio di assistenza presso l'ufficio tributi, istituendo apposite giornate di ascolto e strumenti di comunicazione ed assistenza telematica, con accesso dalla propria sezione on line alle aree di comunicazione istituite.

Art. 6

Dichiarazioni e comunicazioni

1. Le comunicazioni o dichiarazioni possono essere presentate all'ufficio mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.
2. Trovano applicazione le disposizioni normative di cui all'articolo precedente "Assistenza al cittadino".
3. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax, telefonica, informatica, multicanale, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.
4. Per quanto concerne in modo particolare l'invio telematico delle denunce/dichiarazioni/comunicazioni il comune ha attivato una apposita sezione dedicata al contribuente alla quale lo stesso ha accesso tramite credenziali che gli vengono rilasciate

- dall'ente, e sottoscritte con l'utilizzo di dispositivi di firma elettronica o digitale. Il dispositivo di firma elettronica può essere richiesto direttamente al comune seguendo le linee guida disponibili nella propria sezione di accesso. Il sistema informatico consente non solo l'invio della comunicazione con contestuale indicazione dell'ora e della data di invio ma anche di visualizzare il ricevimento della stessa da parte dell'ente ed il relativo numero di protocollo attribuito. Tutta la documentazione può essere archiviata digitalmente o stampa ed archiviata a cura del contribuente o di soggetto delegato.
5. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il comune riproduce le dichiarazioni rese dal cittadino, su modulo che gli è inviato purché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione, se regolarmente sottoscritta nel modulo inviato dal comune, si considera presentata nel giorno in cui il cittadino ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.
 6. Le pubbliche amministrazioni centrali e locali possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari, al fine di costruire una banca dati aggiornata del contribuente, ex [art. 59 D.Lgs 7 marzo 2005, nr 82](#). Le stesse convenzioni possono essere sottoscritte con altri enti pubblici o privati che gestiscono dati riferiti ai cittadini/contribuenti utili e necessari allo svolgimento dell'attività dell'ufficio tributi.
 7. Il Comune può reperire i dati catastali utili allo svolgimento della propria attività grazie al sistema di fruizione e circolazione degli stessi dati gestito dall'Agenzia del Territorio.
 8. Il soggetto gestore delle entrate comunali può, con apposite convenzioni, affidare ad altri gestori i servizi pubblici, od a soggetti privati in aggiunta alle funzioni che esercita, la distribuzione di materiale informativo, di moduli di dichiarazione, la stessa materiale raccolta delle dichiarazioni o comunicazioni rilevanti, quando ciò realizzi una migliore informazione ed una semplificazione degli adempimenti per i cittadini.
 9. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
 10. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
 11. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
 12. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
 13. Il contenuto e la forma della dichiarazione riferita ad ogni componente la IUC è disciplinato nel Titolo allo stesso dedicato.

Art. 7 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. A tal proposito, tutte le modificazioni o integrazioni normative apportate alla IUC o alle sue componenti, che si riflettono anche sulla applicazioni delle componenti tariffarie, si

intendono automaticamente recepite nel presente regolamento comunale purché abbiano un grado di dettaglio che ne renda possibile l'applicazione senza la necessità di alcuna deliberazione di adattamento con conseguente integrazione espressa del presente testo normativo.

TITOLO II CONTROLLI

CAPO I PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 8 Disciplina dei controlli

1. Mediante motivato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, o di altro atto impositivo, il Comune:
 - Provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - Provvede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - Provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - Recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - Applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti (ex art. 1, comma 87, della Legge 549/1995). Tali atti possono altresì essere sottoscritti con firma digitale ed inviati a mezzo di posta certificata a tutti i contribuenti, e associazioni di professionisti che abbiano rilasciato al Comune propri recapiti telematici.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, o con posta elettronica certificata, un apposito avviso¹.
4. Il Comune provvede alla notifica degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio con o senza contestuale irrogazione delle sanzioni entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati².
5. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente devono essere irrogate o contestate le sanzioni amministrative tributarie. Le stesse possono essere irrogate al contribuente contestualmente agli avvisi di accertamento suddetti, con applicazione dei relativi interessi, spese di procedura e di notifica³.
6. L'avviso di accertamento deve contenere:
 - Gli estremi identificativi del contribuente destinatario dell'atto;
 - Gli elementi di fatto cui si riferisce la pretesa tributaria;
 - Le tariffe applicate;

¹ Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296

² Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296

³ Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296

- L'ammontare delle somme dovute a titolo di tributo, sanzioni, interessi, spese, maggiorazione, ed ogni altro elemento utile all'individuazione del totale dovuto;
 - Indicazione del responsabile del procedimento;
 - Termini e modalità di presentazione del ricorso ed indicazione dell'organo competente;
 - Indicazione del termine di 60 giorni per usufruire del pagamento della sanzione in misura ridotta;
 - Motivazione alla base dell'emissione dell'atto;
 - Estremi della notifica;
 - Sottoscrizione del funzionario responsabile.
7. Il funzionario responsabile avrà cura di assumere tutte le iniziative utili al potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio, ecc..
 8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive a quelle oggetto di recupero.

Art. 9

Poteri istruttori dell'ente e accertamento in base a presunzioni semplici

1. Per l'espletamento dell'attività di controllo, gli uffici competenti, possono esercitare i poteri istruttori volti a chiarire la posizione tributaria del cittadino.
2. Gli uffici competenti al fine dell'esercizio di tali poteri istruttori, con atto motivato, possono:
 - a) Invitare i cittadini a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. Le richieste fatte dall'ufficio e le risposte ricevute devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto anche dal cittadino o dal suo rappresentante i quali hanno diritto ad averne una copia.
 - b) Inviare ai cittadini questionari, redatti su appositi stampati, relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati. I questionari dovranno essere restituiti compilati nel termine di 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancata restituzione o compilazione, o qualora questa ultima sia incompleta o infedele trova applicazione la sanzione amministrativa come risultato del combinato disposto degli articoli di cui al presente Titolo.
 - c) Invitare i cittadini ad esibire atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.
3. Qualora il cittadino non fornisca, nei termini, i dati e le notizie richieste, ovvero non presenti gli atti richiesti, l'Amministrazione può procedere ad effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici, aventi i caratteri previsti dall'[art. 2729 c.c.](#) e dall'[art. 73, comma 3 D.lgs 507/93](#), tra le quali:
 - Rilevazioni per analogia: determinazione della superficie di un locale sulla base delle dimensioni di un altro locale soprastante o sottostante o adiacente (si pensi alle ville a schiera);
 - Rilevazioni induttive: determinazione della superficie sulla base delle dimensioni esterne del fabbricato.
 Resta ferma la possibilità per il contribuente di contestare le conclusioni a cui è giunto il Comune fornendo prova contraria.
4. Ai fini TARI, con riferimento alla individuazione della superficie oggetto di accertamento, trova altresì applicazione quanto previsto nell'apposito TITOLO

Art. 10

Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al cittadino, può essere effettuata direttamente dall'ufficio comunale o con l'invio a mezzo

raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata, ovvero avvalendosi dell'ufficiale giudiziario, del messo comunale appositamente nominato, secondo le procedure di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile che hanno efficacia generale.

2. Se il cittadino è presente di persona presso i locali dell'ufficio comunale, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. La notifica degli atti impositivi si ritiene efficace e quindi interrompe i termini di decadenza, per la Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questa compie tutte le formalità prescritte dalla legge e poste a suo carico, che si esauriscono nella consegna degli avvisi al soggetto competente alla notifica. La data di ricezione degli atti impositivi è rilevante per il contribuente/destinatario, decorrendo da essa i termini per la proposizione del ricorso.
4. Per la notifica degli atti impositivi, degli atti di invito al pagamento e di quelli relativi alle procedure esecutive delle entrate tributarie ed extratributarie il comune può avvalersi di più messi notificatori nominati con provvedimento formale dal funzionario responsabile dell'ufficio competente, nel rispetto delle procedure di cui al [comma 158 dell'art. 1 della l. 296/2006](#).

CAPO II SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSO

Art. 11 Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 12

Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione

1. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
2. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
4. Quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

CAPO III PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI LA TUTELA CAUTELARE

Art. 13

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate contestualmente agli atti impositivi di contestazione della violazione, e pertanto ne seguono regole e sorte.
2. Nell'atto sono indicati i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, la tipologia e l'entità delle sanzioni applicate. L'atto altresì contiene l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo giurisdizionale al quale proporre l'impugnazione.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta disposta dalla legge di riferimento e dal presente regolamento, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 14

Decadenza e prescrizione

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Art. 15

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.
4. Le sanzioni disciplinate non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 16

Violazioni sanzionabili

IUC

Violazioni	Sanzione
Omessa presentazione dichiarazione	100% del tributo non versato con un minimo di € 50
Infedele dichiarazione	50% del tributo non versato con un minimo di € 50
Mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti (compresi i questionari, anche nel caso di mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso	€ 100
Omesso/parziale versamento	30% di ogni importo non versato

1. Con particolare riferimento alle ipotesi di mancato pagamento del tributo o di parte dello stesso, ovvero di ritardato pagamento, la sanzione disposta è comunque applicata anche se in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della posizione del contribuente risulti un credito a favore dello stesso.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30% è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. Le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte ad un terzo nell'ipotesi in cui il prestatore acquiescenza e provveda al pagamento del dovuto viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo.
4. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014 (comma 728 L. di Stabilità 2014).
5. Le violazioni puramente formali non producono sanzioni.

Art. 17 **Interessi**

1. La misura annua degli interessi è determinata con apposita delibera che verrà pubblicata nelle forme previste dalla legge ai fini dell'informazione del contribuente, in ragione della misura fissata per il tasso di interesse legale con decreto del Ministero delle Finanze. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1, si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO III **RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI**

CAPO I **RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA**

Art. 18 **Oggetto**

1. Il Comune gestisce in proprio la riscossione delle entrate comunali, ai sensi [dell'art. 149 D.Lgs 267/2000](#) e [dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388](#).
2. La riscossione coattiva in proprio può essere effettuata anche per mezzo dell'ingiunzione fiscale, così come disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e successive disposizioni, ad esclusione di qualsiasi rapporto concessionario sia in fase spontanea che coattiva, ovvero con l'adozione del rito ordinario secondo le norme del codice di rito.
3. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.
4. Non è concessionario della gestione di un entrata, ai sensi [dell'art. 53 del D.Lg. 446/97](#), il soggetto terzo che supporta gli uffici comunali nell'attività di controllo ed istruzione dei procedimenti.

Art. 19
Limiti di esenzione

1. Si intendono quali limiti di esenzione per versamenti dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali valutate di modica entità, gli importi fino ai quali il versamento non è ripetibile dal contribuente.
2. Gli importi sono stabiliti sulla base delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente, del vantaggio economico della riscossione.
3. Per i casi nei quali il pagamento deve avvenire a seguito di denuncia del soggetto passivo sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

Tributi	Limiti di esenzione
IMU	€ 12
TARI con esclusione del tributo giornaliero	€ 12
TASI	€ 10

Detti limiti di esenzione sono intesi autonomamente per ogni singolo tributo e per singola annualità.

4. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

Tributi	Limiti di esenzione
IMU	€ 20
TARI con esclusione della tassa giornaliera	€ 20
TASI	€ 20

Detti limiti si intendono individuati nell'importo complessivo di imposta, sanzioni ed interessi.

5. Non si procederà al recupero coattivo delle entrate di importo inferiore ad € 30,00, comprensivo di sanzioni ed interessi. Tuttavia, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di non procedere al recupero coattivo qualora l'entità delle entrate sia inferiore alle spese necessarie per la loro riscossione.
6. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per tributi comunali o sanzioni amministrative, è consentita al funzionario responsabile del servizio, o all'ufficiale della riscossione di concerto con l'ufficio di competenza, la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico.

Art. 20
Gestione della riscossione – Modalità e termini di versamento

1. La riscossione delle entrate proprie è effettuata con l'ausilio di tutte le modalità di velocizzazione dei pagamenti che assicurano la più ampia disponibilità di mezzi di pagamento e di punti di incasso nonché l'immediata trasmissione all'ente dei dati inerenti il versamento senza comportare oneri aggiuntivi per il cittadino.
2. Le modalità di pagamento relative ad ogni tributo che compone la IUC sono disciplinate nella relativa sezione normativa.
3. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo – (L. 296/2006).

4. La riscossione della IUC può essere disposta anche con l'invio di un modello di pagamento unico, se tale modalità non è in contrasto con la normativa vigente che disciplina l'entrata.

Art. 21 **Rimborso**

1. Il Contribuente può presentare al Comune istanza di rimborso delle somme versate e non dovute, o versate in eccedenza.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dalla data di pagamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. La somma di recupero da parte del Contribuente delle somme può derivare:
 - Da un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione della tassa;
 - Dalla comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia;
 - Da una decisione definitiva in sede contenziosa;
 - Da ulteriori riscontri oggettivi.
4. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate vanno applicati gli interessi nella misura di cui all'articolo precedente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.
5. In caso di rigetto dell'istanza di rimborso o nel caso in cui trascorrono i 180 giorni senza risposta da parte dell'ente, il Contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria competente territorialmente.
6. Il comune procede ad effettuare il rimborso delle entrate a partire da € 12,00 al di sotto di tale importo sarà ammessa la compensazione.
7. Le somme liquidate dal comune a titolo di rimborso per ciascun tributo possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con l'importo dovuto e ancora da versare per lo stesso tributo.
8. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725 dell'art. 1 della Legge di Stabilità⁴.
9. Tale procedura trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia erroneamente versato il dovuto di spettanza del Comune allo Stato, e abbia anche provveduto alla regolarizzazione della propria posizione nei confronti del comune con successivo versamento.

⁴ **C. 725 Legge di Stabilità 2014.** A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 22

Il funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile, designato dal Comune, cura l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata tributaria a lui affidata, ed in particolare:
 - a) controlla il corretto adempimento delle obbligazioni cui sono tenuti i cittadini per effetto di norme di legge, o di regolamenti comunali;
 - b) sottoscrive gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni e qualsiasi altro atto di recupero;
 - c) sottoscrive i provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/1910, qualora non vi sia un apposito ufficiale della riscossione o responsabile dell'ufficio legale all'uopo preposto;
 - d) cura ogni atto del procedimento e tiene i rapporti con i cittadini interessati secondo l'[art. 4 della L. 241/90](#) qualora non vi sia un apposito ufficiale della riscossione o responsabile dell'ufficio legale che in tal caso si occupa anche della gestione di tali rapporti;
 - e) esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e al responsabile legale, qualora non vi fossero e cura tutte le attività per la gestione del recupero del credito compresa la fase esecutiva mobiliare ed immobiliare, ove occorra anche con l'ausilio di soggetti privati, competenti per professionalità e mezzi, a coordinare con continuità le attività di riscossione sia nella fase monitoria che in quella esecutiva;
 - f) gestisce il contenzioso dell'ente qualora non vi sia altro soggetto a ciò preposto ed è abilitato alla rappresentanza in giudizio dell'ente;
 - g) sono escluse invece le attribuzioni e le prerogative di cui all'[art. 107 del D. Lgs 267/2000](#) che sono di competenza del responsabile del servizio finanziario (contabilità generale, bilancio e finanze).

Art. 23

Ingiunzione fiscale: efficacia e termini

1. L'atto di ingiunzione fiscale assume efficacia mediante l'apposizione della sottoscrizione del funzionario responsabile dell'entrata patrimoniale o tributaria del Comune, ovvero dall'ufficiale della riscossione o dal responsabile dell'ufficio legale ai sensi dell'[art. 229 del D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51](#).
2. Con l'atto di ingiunzione al debitore sarà ingiunto il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta/entrata, sanzioni, interessi, spese di procedura e di notifica.
3. Il debitore ingiunto deve adempiere al pagamento nel termine di 30 giorni per le entrate patrimoniali e 60 giorni per quelle tributarie, dall'avvenuta notifica. In caso contrario può proporre opposizione all'ingiunzione negli stessi termini di cui sopra, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio per quanto concerne le entrate di natura patrimoniale, e dinanzi alla commissione tributaria per le entrate di natura tributaria. L'opposizione all'ingiunzione si propone solo per vizi propri dell'atto stesso.
4. Qualora il debitore non adempia nei termini di cui al comma 3, l'atto diviene definitivo e costituisce titolo, già dalla sua emissione, per l'esecuzione forzata sui beni del debitore da parte del Comune.
5. L'ente procede entro un anno dalla notifica dell'atto di ingiunzione fiscale all'avvio dell'esecuzione forzata sui beni del debitore. Qualora non si provveda entro il termine anzidetto, l'ente notificherà al debito un avviso di intimazione ad adempiere nel termine di cinque giorni dalla notifica. Decorso 180 giorni l'atto di intimazione qualora non sia seguito dalle successive azioni esecutive perde efficacia.
6. Per le attività istruttorie e di organizzazione dei procedimenti di ingiunzione fiscale, il Comune può avvalersi di soggetti privati, competenti, per professionalità e mezzi, a coordinare tutte le attività.

Art. 24
La notifica

1. Gli atti della riscossione possono essere notificati dagli ufficiali della riscossione, dai messi comunali notificatori, dagli ufficiali giudiziari o da altri soggetti abilitati nelle forme previste dalla legge. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, l'ingiunzione è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta per il Comune nella data di spedizione.
2. Quando la notificazione dell'ingiunzione avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
3. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile e successive disposizioni, la notificazione dell'ingiunzione si ha per eseguita con il compimento di tutte le operazioni prescritte da detta norma.
4. I titoli esecutivi relativi alla riscossione coattiva dei tributi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 25
Sospensione e dilazione dei termini - Interessi

1. Con deliberazioni della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata, ovvero il soggetto preposto, previo parere favorevole della Giunta Comunale, eccezionalmente consente la sospensione di 90 gg o rateizzazione del pagamento, qualora l'area servizi sociali segnali e certifichi situazioni di disagio economico-sociale, nonché per i soggetti che documentano precarie condizioni di salute.
3. La rateizzazione avviene nelle forme seguenti:
 - fino a € 2.000,00: massimo n. 10 rate mensili;
 - da € 2.000,01 fino a € 10.000,00: massimo n. 15 rate mensili;
 - da € 10.000,01: massimo n. 20 rate mensili.L'importo della prima rata non può essere comunque inferiore ad € 50,00 e dovrà essere versato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di concessione della rateizzazione. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il Contribuente deve consegnare al Comune l'attestazione di versamento.
5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento in scadenza anche di una sola delle rate di cui ai commi precedenti, decadrà dal beneficio accordato e sarà tenuto ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento di tutto quanto dovuto, comprensivo dei relativi interessi entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
7. Le situazioni di cui al comma 2 devono essere provate fornendo la documentazione di riferimento, ovvero per mezzo di autocertificazione. Resta ferma la possibilità per l'Ente di provvedere ad eventuali verifiche.

8. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni delle singole entrate purché vi sia adeguata motivazione che giustifichi la variazione dei termini rispetto all'anno precedente.
9. Il ricorso contro l'ingiunzione di pagamento, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ente ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza dell'autorità competente, con provvedimento motivato notificato al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Art. 26

Imputazione dei pagamenti

1. Il Comune non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
2. Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora.
3. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota.
4. Per quanto non è regolato dal presente articolo o da ulteriori disposizioni comunali si applicano le norme degli artt. 1193 e 1194 del Codice civile

Art. 27

Espropriazione forzata

1. Per la riscossione delle somme non pagate il Comune procede ad espropriazione forzata ovvero al fermo dei beni mobili registrati, sulla base dell'atto di ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo.
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme del codice di procedura civile, in quanto non derogate dalle norme del r.d. n. 639/1910, da quelle del D.L. n. 70/2011, nonché dalle disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/73 come successivamente integrate e modificate; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo del presente regolamento relativo alla notifica degli atti.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione sono esercitate dal funzionario responsabile del servizio o dall'ufficiale giudiziario ovvero da soggetto, esterno alla dotazione organica, in possesso della qualifica professionale necessaria ai sensi [dell'art. 110 del D.L. 267/2000](#).
4. Il funzionario responsabile del servizio, ovvero i soggetti di cui al co. 3, annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito registro recante: cognome e nome dell'ufficiale della riscossione intestatario del registro stesso, data e numero di inizio e di ultimazione delle annotazioni riportare sul registro; tipo di atto cui le annotazioni contenute nel registro si riferiscono.
5. Le successive pagine del registro, devono risultare suddivise in nove colonne così intestate: 1 - numero progressivo; 2 - data (giorno, mese, anno); 3 - specie dell'atto o del verbale; 4 - codice fiscale; 5 - contribuente; 6 - entrata; 7 - anno; 8 - importo; 9 - note

Art. 28

Difesa e rappresentanza

1. Il comune sta in giudizio davanti alle commissioni tributarie mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, ai sensi [dell'art. 11 del D.Lg. 546/92](#).
2. La rappresentanza processuale può essere delegata al funzionario responsabile del tributo con specifico provvedimento motivato o con procura generale.
3. Il comune, nei giudizi di opposizione davanti al Giudice ordinario, sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.

CAPO II
COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Art. 29
Oggetto

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.
2. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal comune per il medesimo tributo.
3. Il credito per il quale il contribuente propone istanza di compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile, ovvero derivante da un atto dell'ufficio o da una pronuncia del giudice tributario.

Art. 30
Compensazione verticale

1. Il Contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il Contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro sessanta giorni dalla scadenza del pagamento, una istanza al funzionario responsabile dell'entrata, su moduli all'uopo predisposti e messi a disposizione dal comune, contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del Contribuente;
 - Istanza di autorizzazione alla compensazione del credito;
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 31
Competenza sulla dichiarazione di compensazione

1. Le istanze di autorizzazione alla compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale si intende effettuare la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette la documentazione ricevuta al funzionario competente.
2. Il funzionario responsabile del tributo procede all'esame dell'istanza di compensazione entro 30 giorni dalla presentazione della stessa dandone comunicazione al contribuente.

TITOLO IV
DISCIPLINA NORMATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato dal Comune di Bistagno per disciplinare l'applicazione della TARI, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 1, commi dal **639 al 704** della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Il tributo è applicato con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso, e con agevolazioni calmierate sul tessuto socio-economico del territorio.
3. Il Regolamento fa riferimento in modo particolare ai seguenti aspetti:
 - Individuazione delle fattispecie imponibili;
 - Classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassati con la stessa tariffa;
 - Individuazione delle fattispecie che hanno diritto alle agevolazioni;
 - Criteri di determinazione delle tariffe da applicare.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
5. Per la classificazione dei rifiuti, e per ogni attività riferita alla gestione in privativa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati si rinvia al "regolamento per la gestione dei rifiuti urbani".
6. Per quanto non esplicitamente disciplinato, trova applicazione ogni altra disposizione costituzionalmente compatibile con i principi di autonomia del Titolo V della Costituzione, indipendentemente se derivante da legge statale o regionale, da atti normativi non abrogati per effetto della delegificazione prevista dall'[art. 149 del D.Lgs. 267/2000](#), da norme regolamentari comunali sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sui servizi e sulla contabilità; nonché da note, risoluzioni o atti ministeriali o di Agenzie o di Autorità amministrative indipendenti, purché condivise o recepite dall'amministrazione comunale in forma espressa o tacita

Art. 33
Definizioni

1. Le definizioni di rifiuto, produttore, utilizzatore ed ogni altra terminologia utilizzata nella regolamentazione dell'attività di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono contenute nel "regolamento per la gestione dei rifiuti urbani".

Art. 34
Classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

Art. 35

Rifiuti assimilati avviati al recupero

1. L'art. 183 del Testo Unico Ambiente definisce "recupero": le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 183 del Testo Unico Ambiente, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161. Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 dello stesso Testo Unico.
3. I soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possono stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e sentito il parere del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), appositi accordi di programma ai sensi del comma 4 e dell'articolo 206, del detto Testo Unico, per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il mercato telematico e per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova; i medesimi accordi fissano altresì le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.
4. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene
5. Qualora i produttori non avviano un processo di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, gli stessi devono essere conferiti al servizio pubblico per lo smaltimento ovvero per la raccolta differenziata; in tal caso le superfici di produzione sono considerate oggetto di tassazione.
6. Per quanto non disposto, trovano applicazione le norme che disciplinano tale tipologia di gestione del rifiuto nell'ambito del Testo Unico Ambiente.
7. Tale esenzione opera a seguito della presentazione della dichiarazione e della contestuale istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 36

Sottoprodotti e residui non rifiuto

1. Il Testo Unico Ambiente esclude dalla categoria di rifiuto i sottoprodotti, e pertanto la disciplina impositiva TARI non trova applicazione per le superfici ove tali sostanze sono prodotte.
2. Sono considerati sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del Testo Unico innanzi richiamato, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato.
3. A tal proposito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può stabilire dei criteri qualitativi e quantitativi da cui dipende tale qualifica di sottoprodotto, ai quali il produttore dovrà uniformarsi.
4. I soggetti che affermano di produrre tale tipologia di materiale e di gestirlo come sopra specificato, dovranno fornirne prova con adeguata documentazione attestante la natura merceologica del prodotto e le modalità di utilizzo, nonché ogni altra documentazione specifica che l'amministrazione si riserva di richiedere.
5. Qualora i produttori non avviano un processo di recupero dei sottoprodotti, gli stessi sono considerati rifiuti e pertanto devono essere conferiti al servizio pubblico per lo smaltimento ovvero per la raccolta differenziata; in tal caso le superfici di produzione sono considerate oggetto di tassazione.
6. Sono considerati residui non rifiuto gli elementi indicati dall'art. 185 del Testo Unico Ambiente come meglio descritti nell'articolo seguente.
7. Le superfici che producono sostanze non rifiuto non sono oggetto di tassazione, fermo restando l'onere a carico del contribuente di provare con ogni mezzo le caratteristiche del materiale prodotto, avvalendosi altresì di autocertificazioni, nonché di ogni altra documentazione che il Comune si riserva di richiedere e di verificare.

Art. 37

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione del tributo, conformemente a quanto previsto dall'[art.1, comma 641 della Legge n.147/2013](#), è rappresentato dal possesso, o detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, che insistono interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Bistagno, in cui si svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto, sia esso domestico o speciale assimilato all'urbano, conferibile in quanto tale al servizio pubblico di raccolta; la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio. E' pertanto irrilevante,

al fine dell'imposizione, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta. Allo stesso modo non comporta esonero dal pagamento del tributo o riduzione dello stesso, la temporanea interruzione del servizio di smaltimento.

4. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.
5. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto grava sul soggetto interessato all'esenzione⁵, come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

Art. 38

Presupposto soggettivo

1. Soggetto attivo TARI è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. I criteri riferiti alla posizione di prevalenza dell'immobile sono meglio dettagliati nell'articolo dedicato al presupposto oggettivo.
2. Soggetto passivo TARI è colui che occupa (esercita sul bene poteri connessi al suo godimento) e/o detiene (potere di fatto sulla cosa che può essere o meno accompagnato dalla volontà di esercitare o meno un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene stesso) locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
3. Ai fini della soggettività passiva non rileva, dunque, il titolo giuridico in base al quale si dispone del bene ma la sua effettiva utilizzazione e/o detenzione sulla base quindi di un diritto reale (ad esempio proprietà), di un diritto personale (ad esempio locazione, comodato), una concessione amministrativa, ma anche un utilizzo o detenzione abusivo.
4. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, che sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; fatta eccezione per la superficie utilizzata per l'esercizio di un'attività economica per la quale il soggetto passivo è il titolare dell'attività stessa e non ad esempio il dipendente o l'ospite di un albergo.
5. Nell'ipotesi di detenzione di locali ed aree per un periodo inferiore a sei mesi dello stesso anno solare, il soggetto passivo resta il soggetto locatore dell'immobile, ovvero del titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sugli stessi, che potrà eventualmente inserire il costo del servizio nel contratto di locazione.

Art. 39

Locali tassabili

1. Sono oggetto di imposizione tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione che viene data loro, esistenti in qualsiasi costruzione sia essa infissa o solo posata sul suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Tuttavia, per "locali" si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Sono pertanto tassabili:
 - I vani principali delle abitazioni quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
 - I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda⁶, anticamera ecc.;
 - I vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio eccetera;
 - I vani principali, accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;

⁵ [Cass. 27 settembre 2007 nr 20359](#)

⁶ Per veranda si intende il balconato chiuso con vetrata.

- I vani principali, accessori e pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali;
 - Tutti i vani principali, accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
 - Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico – economiche, quali: uffici, sale d’aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;
 - Tutti i vani principali, accessori degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali nonché gli studi medici, odontoiatrici, veterinari - escluse tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali - e relative pertinenze, come i locali destinati alle medicazioni, le sale operatorie e mortuarie, i laboratori di analisi;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi che producono rifiuti urbani, quali: produzione/trasformazione/lavorazione di metalli e non metalli in genere e di energia, di gomme e materie plastiche in genere, di legname, sugheri, paglie in genere, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili, tinteggiatori, stuccatori e simili, parquettisti e posatori di moquettes, apicoltori, viticoltori, gestori di discariche, autofficine, carrozzerie e simili, negozi di generi alimentari, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento, casalinghi, oreficerie, mostre, gallerie d’arte ecc.;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto, ammesso dallo Stato;
 - Cabine telefoniche aperte al pubblico (la cui superficie di tassazione si individua con il perimetro esterno della cabina che poggia sul suolo); celle frigorifere degli stand espositivi di attività di commercio all’ingrosso di frutta e verdura site anche nei mercati comunali⁷;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze dell’abitazione colonica.
3. Sono pertanto tassabili tutti gli immobili (sia ad uso abitativo che non) dotati di mobilio e/o di allacci alle utenze (come energia elettrica, acqua, gas), anche se inagibili o inabitabili.
 4. Resta a carico del contribuente l’onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l’obbligo di pagamento a suo carico, ma non a carico del proprietario dell’immobile, fatta eccezione per il caso in cui a seguito della cessazione l’immobile non sia rimasto privo di utenze e/o di arredi.
 5. Non sono oggetto di imposizione i locali o quella parte di essa ove si producono continuativamente e prevalentemente rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, definiti tali da apposito codice CER, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, che devono dimostrare l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La tassa è determinata sulla parte della superficie ove vi è la produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani.
 6. Le esenzioni previste per i locali tassabili sono disciplinate negli articoli che seguono.

Art. 40 **Aree scoperte tassabili**

1. Sono considerate aree scoperte tassabili le superfici operative, considerate tali le aree sulle quali si svolge un’attività propria, indipendentemente dalla circostanza che sia simile o

⁷ Cass. 23 novembre 2004 nr 22094

differente rispetto a quella svolta nel locale tassabile; pertanto possiedono una autonoma potenzialità alla produzione di rifiuti.

2. Sono imponibili:
 - Le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;
 - Le superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, nonché, l'area scoperta destinata a servizio degli impianti, fatta eccezione per le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati, ad esempio l'area per il cambio di olio; non sono tassabili le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso se perimetrata con recinzione visibile in muratura, rete metallica non inferiore a metri 1,50 in altezza, grate metalliche fissate al suolo o sormontanti muri d'ambito di altezza complessiva pari a metri 1,50; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
 - Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati;
 - Le superfici antistanti gli stand espositivi nei mercati in corrispondenza della relativa copertura con tettoie o simili;
 - I parcheggi scoperti utilizzati come aree operative, ovvero gestiti come tali. Sono da considerarsi tali ad esempio i parcheggi gestiti da imprese di trasporto; i parcheggi realizzati su aree pubbliche e date in concessione a privati. Non rientrano in tali fattispecie i parcheggi di abitazioni private che sono invece esenti dal pagamento della tassa;
3. Le aree utilizzate quale luogo di diretto svolgimento dell'attività svolta nell'adiacente locale.

Art. 41

Locali ed aree non utilizzate e inidoneità alla produzione di rifiuti

1. Sono soggette al tributo anche i locali e le aree non utilizzate ma che risultino, comunque, essere predisposte all'utilizzo.
2. Sono considerati predisposti all'utilizzo le aree e i locali dotati di arredamento, di allacciamento alle utenze elettriche, gas, acqua, di impianti e attrezzature, ovvero qualora risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione all'esercizio di un'attività nei locali e nelle aree medesime.
3. Resta comunque a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso dei locali e delle aree con obiettive condizioni che ostano alla produzione di rifiuti, come: natura e assetto delle superfici che ne determinano l'impraticabilità; interclusione al passaggio; altezza dei locali non superiore ad 150 cm; non presidiati o a ciclo chiuso; assenza di allacci ai servizi a rete.
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono sin dal momento di avvio dell'utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
6. Il Comune si riserva di valutare l'inidoneità alla produzione di rifiuti di locali ed aree così come indicate dal contribuente.

Art. 42

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree operative per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano le disposizioni meglio indicate nell'articolo di riferimento.

Art. 43

Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui è svolta un'attività economica e professionale il tributo è commisurata con applicazione della tariffa prevista per ogni singola fattispecie sulla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 44

Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti

1. Il Comune con apposita delibera provvede alla classificazione delle categorie e/o sottocategorie dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa appositamente prevista.

CAPO II

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 45

Utenze

1. Ai fini della determinazione e dell'applicazione del tributo sono considerate:
 - utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
 - utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 46

Superfici

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, sino al completamento delle procedure di allineamento tra i dati catastali di tali unità immobiliari, ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; a seguito di tale allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. E' onere del Comune, definita tale attività, comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili, nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000, con le modalità di comunicazione che ritiene più idonee.

2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese
4. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di rifornimento, individuata dalla proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonna di erogazione.
8. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
9. Resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova di una diversa consistenza della superficie utile ai fini della determinazione della tassa dovuta.

CAPO III TARIFFE

Art. 47 Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n.36 (costi dello smaltimento dei rifiuti in discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal settore comunale preposto o da soggetto terzo all'uopo individuato, almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di

previsione, e approvati, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 48

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 49

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alle quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri proporzionali sulla base del totale rifiuti smaltiti dell'anno precedente. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I rifiuti riferibili alle utenze domestiche è dato dalla differenza tra il totale dei rifiuti smaltiti nell'anno precedente ed il quantitativo dei rifiuti ricavato con il metodo dei coefficienti di produttività K_d utilizzato per le utenze non domestiche.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5/02/1997, n.22 prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tale utenza in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno percentuale, con un minimo del 0,1% e un massimo del 5%. Il tributo da corrispondere si intende pertanto al netto di tale riduzione.

Art. 50

Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente documentata e dichiarata nei termini definiti nel presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo dedicato nel presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono conteggiate a conguaglio; la posizione del contribuente è gestita in tempo reale mediante la rideterminazione del dovuto con la stampa del relativo avviso di pagamento.

Art. 51

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in applicazione del "sistema presuntivo".
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 52

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di tre unità. Resta ferma la

possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. È sempre fatta salva la destinazione d'uso effettiva dei locali, purché debitamente provata dal contribuente. Il Comune si riserva il potere di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Resta fermo il potere del Comune di verificare il numero dei soggetti presenti nell'immobile.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 53

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza.

Art. 54

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B è effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 55
Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPO IV
AGEVOLAZIONI: ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 56
Esenzioni e riduzioni

ESENZIONI

1. Non sono soggette al tributo le seguenti fattispecie, oltre a quelle già previste negli articoli precedenti:
 - I locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza) o per l'uso cui sono stabilmente destinate (quali locali con sporadica presenza dell'uomo, o da questo non presidiati, ovvero di produzione a ciclo chiuso, nonché depositi di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività ginniche che non comportino rifiuti in quantità apprezzabile, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, saune limitatamente alla superficie destinata a tale attività, ecc.);
 - I locali che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio gli alloggi non allacciati ai servizi a rete, non arredati e privi di suppellettili purché tale condizione perduri da almeno un anno; alloggi con interventi di ristrutturazione che rendono l'alloggio né agibile, né abitabile limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili che non siano operative;
 - Locali di civile abitazione che sono posti interamente in ristrutturazione e i cui detriti o materiale di cantiere vengono consegnati alle ditte/imprese addette ai lavori; tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;
 - Immobili che si trovano in grave stato di degrado ed inutilizzabilità, da comprovare con apposita documentazione;
 - I locali per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
 - Immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità dalla data dell'evacuazione;

- Superfici destinate al passaggio o alla fermata di mezzi di trasporto gratuita;
 - Aree nelle quali si svolge la sola attività sportiva;
 - Le abitazioni occupate da una sola persona o da più persone riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza - quali i titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal comune - limitatamente ai locali direttamente detenuti; I locali adibiti a sedi, uffici, e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi sulla base delle norme vigenti.
 3. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono sin dal momento di avvio dell'utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
 4. L'utente può fornire la prova della sussistenza delle condizioni di inutilizzabilità anche successivamente alla denuncia originaria o di variazione e usufruire del diritto allo sgravio o alla restituzione di quanto versato, comunque non oltre 6 mesi dalla emissione del bollettino di versamento.
 5. L'esenzione è concessa, qualora vi sia un'apposita richiesta dell'interessato, a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla prova della sussistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione. Resta ferma la possibilità per l'istante di consegnare un'autocertificazione. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.
 6. Il Contribuente deve denunciare entro il 31 gennaio il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto all'esenzione. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo all'esenzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito capo. Il tributo in misura intera comincerà a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni suddette.

RIDUZIONI

7. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10 %;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo del coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale: riduzione del 30 %.
 - c) Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 20% per le utenze poste a una distanza di metri 500 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada comunale.
8. Le detrazioni di cui sopra non sono cumulabili tra loro.
9. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e di essere iscritti all'albo dei compostatori come definito dall'art. 3 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI

10. La tariffa si applica in misura ridotta qualora sulla stessa superficie vengano prodotti sia rifiuti pericolosi o speciali non assimilati ai rifiuti urbani ed assimilati, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile ossia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo.
- | | |
|---|------------|
| a) TIPOGRAFIE | 20% |
| b) FALEGNAMERIE | 10% |
| c) AUTO CARROZZERIE | 25% |
| d) AUTOFFICINE PER RIPARAZIONI VEICOLI | 15% |
| e) GOMMISTI | 10% |
| f) AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO | 15% |
| g) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE | 15% |
| h) LAVANDERIE E TINTORIE | 20% |
| i) VERNICIATURA - GALVANOTECNICA- FONDERIA | 25% |
| j) OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA | 20% |
| k) AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) | 10% |
11. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione riferita alla composizione del nucleo familiare.
12. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. La riduzione è conteggiata a conguaglio.
13. Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione con riferimento alla composizione del nucleo familiare. In tutti gli altri casi il contribuente deve denunciare il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto alla riduzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'istanza è stata presentata. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo alla riduzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito capo.
14. Le agevolazioni deliberate, ulteriori rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
15. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
16. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune .
17. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
18. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 57
Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente.

CAPO V
VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 58
Avviso di pagamento – Versamento

1. Il Comune predisporre ed invia, con riferimento alla TARI, con anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento.
2. L'avviso contiene l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento. Lo stesso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal Contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il Comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.
3. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.
4. Il Comune riscuote il tributo comunale suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate con scadenza semestrale. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.
5. Il versamento è effettuato per l'anno 2014, in sede di prima applicazione del tributo, in numero 2 rate, con scadenza il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione il 16 giugno.
6. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo – (L. 296/2006).
7. Il pagamento del tributo può essere effettuato avvalendosi del bollettino di conto corrente postale, del modello F24 presso gli sportelli di banche e poste, o avvalendosi dei servizi e sistemi di pagamento che ne garantiscono la velocizzazione, se previsto e consentito dalla legge.
8. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di accertamento per il recupero della parziale tassa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.
9. Nella impossibilità per il Comune di inviare avvisi di pagamento il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle tariffe ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
10. Le modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.
11. Nell'ipotesi di mancato, parziale o tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni previste nella sezione all'uopo dedicata nel presente regolamento.

Art. 59
Importi minimi

1. L'importo minimo per il pagamento ordinario della TARI, con esclusione del tributo giornaliera è pari ad € 12,00.

Art. 60

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Scuole

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARI per le scuole di ogni ordine e grado, (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è il MIUR che stanziava in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo, così come stabilito dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Tale disposto trova applicazione solo per le scuole statali e non per quelle private o gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubbliche; queste ultime sono soggetti passivi TARI e pertanto tenuti al pagamento del tributo direttamente con fondi propri.

Art. 61

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà e centri commerciali integrati – parti comuni

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 62

Pluralità di attività

1. Qualora sulle stesse superfici siano svolte attività differenti e condotte da soggetti distinti, il pagamento del tributo deve essere effettuato in considerazione delle seguenti fattispecie:
 - Superfici fisicamente separate o ben individuabili: ogni contribuente paga sulla base della superficie esclusivamente detenuta. Non si configura in tale ipotesi una obbligazione solidale;
 - Superfici utilizzate in comune "complementari": ogni contribuente a seguito di una suddivisione proporzionale alla quota individuale paga sulla base della superficie individuata. Nell'ipotesi di mancato pagamento dell'intero sussiste un addebito solidale.

CAPO VI

DICHIARAZIONE O DENUNCIA

Art. 63

Obblighi di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) il numero ed i dati identificativi degli occupanti per le utenze domestiche;

- c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - e) i dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge, come il rappresentante legale;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 4. Il proprietario non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione nel momento in cui il possessore dell'immobile cessa la conduzione.

Art. 64

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ditta individuale, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - l'indirizzo PEC;

- l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala sottoscritta da tecnico abilitato.
5. La dichiarazione, redatta su modelli predisposti dal Comune e da questo resi disponibili presso gli uffici o sul sito istituzionale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale, o inviata a mezzo posta elettronica certificata. L'ufficio competente rilascia ricevuta della dichiarazione, che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di invio da parte del contribuente. Il Comune nell'ottica di una maggiore e fattiva collaborazione con il contribuente ha istituito un servizio di invio on line della denuncia mediante accesso al Portale comunale, sezione: "BistagnoDigitale". Da tale link, avvalendosi delle credenziali di accesso rilasciate dal Comune, si può accedere alla propria posizione contributiva. Le credenziali possono essere rilasciate dall'ufficio tributi, ovvero possono essere richieste on line con una procedura guidata, presente sempre nella sezione innanzi richiamata. Ottenute le credenziali e dopo aver avuto accesso alla propria posizione, è possibile richiedere, sempre on line un "Codice Dispositivo" utile per firmare digitalmente le dichiarazioni da inviare, se non si dispone di una firma digitale. Per la compilazione e l'invio della dichiarazione TARI si deve accedere alla sezione "Dichiarazioni e Istanze". Al momento dell'invio il sistema rilascia al contribuente un documento di sintesi indicante le generalità della dichiarazione e l'ora e il giorno di spedizione, che fa fede ai fini della tempestività dell'adempimento nei confronti dell'ente. Il contribuente riceve di ritorno il protocollo attribuito alla denuncia dall'ufficio competente di convalida della stessa.
 6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 8. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
 9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 65

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 66

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 67

Disposizioni transitorie

1. Il Comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

TITOLO V
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 68
Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quel che riguarda il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la definizione di abitazione principale, l'attività di accertamento, la disciplina dell'imposta e di quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 69
Dichiarazioni

1. In assenza di specifica prescrizione normativa si considerano acquisite al fine dell'applicazione dell'Imu le dichiarazioni presentate ai fini dell'Ici.
2. Il soggetto passivo ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dell'imposta, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina l'obbligo, nei seguenti casi:
 - a) quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non si applicano le procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, del d.Lgs. n. 463/1997 (modello unico informatico);
 - b) presenza di riduzioni d'imposta o esenzione dalla stessa;
 - c) modifica del valore venale delle aree fabbricabili.

Art. 70
Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, quest'ultima è assoggettata all'imposta quale fabbricato a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

Art. 71
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con delibera di Giunta Comunale possono essere resi disponibili per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

3. I valori di cui al precedente comma 2 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente

Art. 72

Immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n° 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica ai soli fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per le finalità ivi indicate, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa, alle medesime condizioni, agli enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze.

Art. 73

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, fermo restando che la norma non è applicabile nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno dei comproprietari, la norma opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 74

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente. L'unità immobiliare al momento del ricovero doveva essere l'abitazione principale del proprietario o usufruttuario e per il periodo del ricovero non deve risultare locata.

Art. 75

Gestione dell'imposta

1. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'Imposta Municipale Propria sono effettuate direttamente dal Comune. I versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011.

Art. 76

Versamenti

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro, purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta relativamente all'immobile posseduto. Gli effetti di cui al punto precedente, si verificano solo qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare per conto dell'altro non corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune e l'altro contitolare provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.
3. Si considerano validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del deceduto per le due rate di pagamento di imposta effettuate successivamente al decesso. Il versamento della prima rata scadente dopo il decesso si considera nei termini se effettuata entro sei mesi dal decesso. Nel caso in cui i versamenti effettuati dall'erede a nome del deceduto non corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora l'erede provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi eventi calamitosi, per cui sia stata avanzata specifica richiesta.

Art. 77

Interessi per la riscossione e per i rimborsi

1. Gli interessi dovuti per l'imposta, sia per la riscossione che per il rimborso, sono calcolati al tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 78

Importi minimi

1. L'importo minimo sino a concorrenza del quale non sono emessi avvisi di accertamento è di euro 12,00.
2. L'importo minimo sino a concorrenza del quale non sono effettuati rimborsi è di euro 12,00.
3. Gli importi minimi di cui ai commi precedenti sono comprensivi di imposta e interessi ed eventuali sanzioni e sono riferiti ad ogni singola annualità.

Art. 79

Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine previsto dalle norme di legge.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 10. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all'importo stabilito dall'art. 11.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere emesso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Nel caso in cui il credito di imposta non copra totalmente il debito e lo stesso sia conseguente ad avviso di accertamento, la compensazione

si ritiene valida solo qualora il debitore provveda a versare la differenza ancora dovuta di quanto richiesto con l'avviso di accertamento.

Art. 80

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme, risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 12 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 2 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 10 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione a prima domanda, che deve essere accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione del tasso di interesse stabilito dall'art. 10.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 81

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

Art. 82

Potenziamento degli uffici

1. Una parte dei proventi derivanti dall'attività di accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria è destinata alla costituzione di un fondo comune da utilizzare per il potenziamento dell'Ufficio Tributi e l'attribuzione di incentivi al personale dello stesso.
2. Le quote di costituzione e di attribuzione di tale fondo sono determinate, previa contrattazione decentrata, in relazione ai programmi e agli obiettivi di recupero della base imponibile stabiliti dall'Amministrazione.

TITOLO VI
TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 83

Ambito di applicazione

1. Gli articoli del presente Titolo disciplinano, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente della IUC istituita dall'art. 1, comma 639 L. 147/2013.
2. La TASI, quale tributo istituito a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, così come individuati dal presente regolamento, spiega i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2014 sulla base della disciplina dettata dall'art. 1, commi 669-700 della suddetta legge di Stabilità per il 2014, e successive modifiche ed integrazioni nonché in applicazione della disciplina legislativa e regolamentare dell'Imposta Municipale Propria (IMU), con le esclusioni di seguito disciplinate.

Art. 84

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 85

Presupposto soggettivo – ipotesi di omesso versamento

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e le aree edificabili, così come definiti per l'IMU.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo calcolato applicando le aliquote stabilite dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo; il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo.
4. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
5. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
6. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

7. Nell'ipotesi in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

Art. 86
Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 87
Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, e di cui alle norme del presente regolamento.

Art. 88
Determinazione delle aliquote

1. Il comune, con deliberazione di consiglio, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina le aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; vengono altresì recepite le disposizioni normative successivamente entrate in vigore.

Art. 89
Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune ed individuati annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizio di illuminazione pubblica;
 - c. Servizio di sgombero neve;
 - d. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - e. Servizi di manutenzione ordinaria strade
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, tenendo conto dei costi di investimento e di

- esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi sono altresì determinati secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
3. Le voci di costo individuate per ciascun servizio sono le seguenti:
 - a. € 8.000
 - b. € 50.500
 - c. € 15.000
 - d. € 18.261
 - e. € 65.000
 4. La percentuale di copertura dei costi di servizio che la TASI garantisce è del 86%.

CAPO II RIDUZIONI – ESENZIONI

Art. 90 Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
 - aree edificabili
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.
3. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni oggetto del presente articolo trovano applicazione le disposizioni riferite alle istanze e agli strumenti di prova dettate per le altre componenti della IUC. Lo stesso dicasi per i tempi di presentazione delle dichiarazioni e/o istanze.

CAPO III VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Art. 91

Modalità e termini di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I versamenti della TASI devono essere effettuati alle scadenze fissate per l'IMU per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili dovuto dal possessore dell'immobile ed alle scadenze fissate per il pagamento della TARI per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 92

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10 euro per anno d'imposta. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 93

Norma antielusiva

3. L'Amministrazione può disconoscere i vantaggi tributari concessi con riferimento a determinate fattispecie, qualora gli atti, i fatti e negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche o delle caratteristiche che li rendono oggetto di agevolazioni, siano finalizzati ad aggirare obblighi e divieti dell'ordinamento tributario.
4. Qualora l'Amministrazione dovesse constatare l'esistenza di elementi tali da far presupporre un'elusione dell'ordinamento tributario può sottoporre ad imposizione la relativa fattispecie, sarà poi onere dell'interessato provare che nel caso in esame tali effetti elusivi non potevano verificarsi.

Art. 94

Convenzioni

1. Il Comune per la gestione del proprio settore tributario e per agevolare il Contribuente può stipulare apposite convenzioni con avvocati, commercialisti, tributaristi, ragionieri iscritti all'albo, CAF.

Art. 95

Adeguamenti formali interni

1. Gli atti, le comunicazioni al contribuente, la modulistica dovranno essere uniformati ai contenuti del presente Regolamento.

Art. 96

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.